

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024
186/2024/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER L'ANNO 2024 E RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER L'ANNO 2023. MODIFICHE ALLA RTDG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294^a riunione del 14 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A,

come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 122/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 406/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 533/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 533/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 66/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 146/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 146/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 155/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2024/R/GAS);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021 - DIEU);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. I, 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, 507/2024, 883/2024, 884/2024 e 877/2024;
- l’ordinanza del Tar Lombardia, Sez. I, ordinanza 889/2023;
- le sentenze del Consiglio di Stato 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che entro la data del 30 aprile dell’anno $t+1$ siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura e ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, l'articolo 56, comma 1, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
 - l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, di cui all'articolo 56, comma 2, sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
 - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che sia rappresentato da una soglia massima, in termini di spesa per utente servito, pari a 5.250 euro/ptr, espressa a prezzi 2017; tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
 - il medesimo articolo 33, comma 3, identifica, ai fini dell'applicazione del tetto, le seguenti tre fasi:
 - una prima fase, della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in

- via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase;
- una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
 - una terza fase, che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative di dettaglio per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase;
 - per le località con anno di prima fornitura 2018, la terza fase si avvia a partire dall'anno tariffario 2024;
- con la deliberazione 155/2024/R/GAS è stato avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 69/23, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, nell'ambito del quale verranno valutate ipotesi di intervento a partire da eventuali rimodulazioni del tetto al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, previsto dall'articolo 33 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura del gas:
 - l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti, e il valore residuo, calcolato applicando una vita utile di 15 anni;
 - con la determinazione 3/2021 - DIEU sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia riconosciuto alle imprese in cinque quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024;
 - con la deliberazione 559/2021/R/GAS, la deliberazione 154/2022/R/GAS, la deliberazione 156/2023/R/GAS e la deliberazione 146/2024/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, includendola nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, le quote annuali di IRMA relative rispettivamente alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

- sempre con riferimento alla quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura, l'articolo 57, comma 4, della RTDG disciplina il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, prevedendo che tale riconoscimento sia posto:
 - pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il gruppo di misura dismesso sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2018;
 - il gruppo di misura dismesso sia stato fabbricato successivamente al 31 dicembre 2016;
 - pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
 - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui al punto a)*;
 - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
 - al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
 - al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11:
 - l'articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figura la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
 - le tariffe obbligatorie sono differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della RTDG, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti;
 - con la deliberazione 631/2023/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024; e che, nella medesima deliberazione, trova applicazione la suddetta componente *ST*;
 - ai fini della determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo, l'articolo 45, comma 1, della RTDG stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente *ST*; e che, come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS (cfr. paragrafo 30.3), il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario e, di conseguenza, ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d'ambito tariffario).

CONSIDERATO CHE:

- delle 188 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2023:
 - 183 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;

- 5 imprese distributrici, elencate nella successiva *TABELLA A*, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
107	AMITERNUM SERVIZI SRL
1049	NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS SRL
1696	METAGAS SRL
23958	METANO MOBILE SRL
35621	GENECO SRL

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 533/2023/R/GAS, in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2023, l'Autorità ha previsto di accettare in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2024 le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA D* della medesima deliberazione 533/2023/R/GAS, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2021, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice;
- in relazione a richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2024, con decorrenza dall'anno tariffe 2024, sono state presentate ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOGEST SRL
380	EROGASMET SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
1615	S.I.DI.GAS SPA

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio:

- l’articolo 19, comma 2, della RTDG prevede che l’impresa distributrice interessata può presentare istanza per l’assimilazione di tali reti alle reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto; in tale caso, per le reti oggetto dell’istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
- il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all’applicazione della regolazione tariffaria, prevedendo che:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l’assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall’1 gennaio 2021;
 - le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- la scadenza del 30 giugno 2020 richiamata al precedente alinea è stata prorogata, da ultimo, al 30 settembre 2021, con la deliberazione 122/2021/R/GAS;
- il passaggio all’applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all’articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l’istanza completa prevista dall’articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l’uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario;
- con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall’applicazione della tariffa obbligatoria d’ambito, prevista per le reti interconnesse, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati;
- con la deliberazione 631/2023/R/GAS, l’Autorità, tra l’altro, ha, da ultimo:
 - prorogato al 31 dicembre 2024 il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
 - esteso all’anno 2024, in attesa della conclusione del procedimento di cui al precedente punto, il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, per l’impresa distributrice 23958 - METANO MOBILE SRL, con riferimento alle località 10149 - MELEZZOLE (TR) e 10150 -

FIAMIGNANO (RI), e per l'impresa distributrice 1696 - METAGAS SRL, con riferimento alla località 5185- SALVITELLE (SA);

- sono pervenute, nel corso dell'anno 2023, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 146/2024/R/GAS, in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 - GENECO, sono state determinate, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2023 in via provvisoria, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria;
- ai sensi dell'articolo 34 della RTDG, per ciascuna impresa distributrice c , in ciascun anno t , è determinato un vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura;
- in assenza di tariffe di riferimento, non risulta possibile valorizzare il vincolo ai ricavi ammessi di cui al citato articolo 34 della RTDG, necessario ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 44 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- a causa di un errore riscontrato nella procedura di calcolo, non sono state correttamente valorizzate le componenti unitarie delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, rappresentative dei costi di capitale, riportate nella *Tabella 1* allegata alla deliberazione 146/2024/R/GAS, per le località di seguito riportate:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
2022	ENERGETICA SPA	5818-BARDONECCHIA (TO)
		5820-SALBERTRAND (TO)
		5149-BAGNASCO (CN)
		5821-SAUZE D'OUX (TO)
		5152-CEVA (CN)
		5154-GARESSIO (CN)
		7369-PERLO (CN)
		5158-SALE DELLE LANGHE (CN)
		5159-SCAGNELLO (CN)

	5150-BATTIFOLLO (CN)
	5160-VIOLA (CN)
	5819-OULX (TO)
	5157-PRIOLA (CN)
	5156-NUCETTO (CN)

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 409/2023/R/GAS, l’Autorità ha proceduto alla rettifica dell’errore di calcolo rilevato dalle sentenze TAR Lombardia nn. 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023 e 1826/2023, a parziale ottemperanza delle medesime, rideterminando i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas a partire dal 2020, nonché i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all’articolo 16, comma 1, della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- come riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, di aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2024, il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura del 3,80%;
- con la deliberazione 66/2024/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell’Istat, in occasione della *release* di ottobre 2023, delle serie storiche dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 173/2024/R/GAS, l’Autorità ha concluso il procedimento avviato con la deliberazione 66/2024/R/GAS, procedendo a tale riconoscimento in sede di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini dell’aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2024;
- in particolare, con la deliberazione 173/2024/R/GAS, l’Autorità ha previsto che, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse con la rete di trasporto nazionale, il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi da applicare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2024 e ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il medesimo anno, sia assunto pari al 5,3%;
- con la medesima deliberazione 173/2024/R/GAS, l’Autorità ha previsto che il recepimento nella raccolta RAB GAS relativa all’anno solare 2022 delle rettifiche dei dati relativi alle dismissioni di gruppi di misura tradizionali nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, conseguenti alla modifica del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per l’anno 2024, venga posticipato rispetto all’adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento provvisorie per

l'anno 2024, in tempo utile per l'adozione del provvedimento relativo alle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 406/2022/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento *infra*-periodo della RTDG a partire dall'1 gennaio 2023, indicando, all'articolo 1, gli aspetti oggetto di tale aggiornamento;
- il procedimento di cui al punto precedente si è concluso con l'adozione della deliberazione 737/2022/R/GAS, con la quale è stato approvato l'aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025;
- per un mero errore materiale, in sede di approvazione della deliberazione 737/2022/R/GAS non sono stati riportati i valori unitari della penale per mancata installazione dei gruppi di misura di cui alla Tabella 9 della RTDG, per gli anni 2023-2025, che, non essendo oggetto del procedimento avviato con la deliberazione 406/2022/R/GAS, risultano invariati rispetto ai valori previsti per gli anni 2020-2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento con anno di prima fornitura 2018, con particolare riferimento alla terza fase del meccanismo di cui all'articolo 33 della RTDG, determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 secondo le modalità applicative previste al punto 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, nelle more del procedimento, avviato con la deliberazione 155/2024/R/GAS, ai fini del recepimento delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 69/2023;
- nelle more del procedimento avviato con la deliberazione 155/2024/R/GAS e in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 525/2022/R/GAS, rinviare alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2024 la quantificazione degli eventuali conguagli previsti ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al servizio di misura del gas:
 - con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le decisioni assunte, da ultimo, con la deliberazione 146/2024/R/GAS, includere nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG la quinta quota annuale dell'importo a

recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG;

- con riferimento al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al trattamento della componente *ST* della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell'importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d'ambito attiva nell'anno 2023, pubblicare il valore in euro dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, sulla base dei dati relativi al valore massimo dello sconto (*Vlim*) e alla percentuale di sconto offerta in sede di gara, dichiarati dalle imprese in sede di raccolta dati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2023, accogliere le istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA D* della deliberazione 533/2023/R/GAS;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2024, con decorrenza dall'anno tariffe 2024, accogliere le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA B* della presente deliberazione;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 per l'impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della RTDG;
- in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributtrice 35621 - GENEKO, nelle more degli approfondimenti volti a chiarire se la società sia da escludere dal perimetro della regolazione, determinare, in assenza di dati

fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2024 in via provvisoria, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG.

RITENUTO NECESSARIO:

- rideterminare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 per le località presenti nella *TABELLA C* della presente deliberazione, al fine di sanare l'errore di calcolo riscontrato nella *Tabella 1* allegata alla deliberazione 146/2024/R/GAS.

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere alla modifica dei valori delle componenti $t(cen)_t^{cap}$ e $t(telcon)_t$ di cui alla Tabella 5 della RTDG, per l'anno 2024, a seguito della rideterminazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per il medesimo anno, ai sensi della deliberazione 173/2024/R/GAS;
- procedere, inoltre, a sanare l'errore materiale presente nella Tabella 9 della RTDG, riportando i valori unitari della penale per mancata installazione dei gruppi di misura per gli anni 2023-2025, che risultano invariati rispetto ai valori previsti per gli anni 2020-2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici, secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2024

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2. I valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG e $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di

cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2023, sono riportati nella Tabella 1a allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Rideterminazione di tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023

- 2.1 Sono rideterminate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 per le località riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1. L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Modifiche alla RTDG

- 4.1. La Tabella 5 della RTDG è sostituita dalla Tabella 5 riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 4.2. La Tabella 9 della RTDG è sostituita dalla Tabella 9 riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2 Il presente provvedimento, nonché la RTDG, come modificata ai sensi del presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini